

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE BIUD10 ONLUS"

Articolo 1

Nel nome e nel ricordo di Andrea Bodo viene costituita l'associazione di volontariato "Biud10 ONLUS", più avanti chiamata, per brevità, associazione, con sede in Vercelli, CAP 13100, via Verdi 27, ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94, la quale persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Ne sono fondatori i signori: *Barale Massimo, Bodo Michele, Bossola Giancarlo, Cafaro Gianfranco, Caffi Luca, Corti Giulia, Fiorini Cinzia, Fiorini Giorgia, Goretti Marco, Greppi Lorian, Licchelli Francesco, Regis Patrizio, Rosate Andrea, Rosso Germana, Stringi Alberto, Vercellone Paolo, Zanoni Gian Luca e Zanoni Paolo*, che manterranno permanentemente tale qualifica, senza riservarsi distinzioni, sul piano operativo e decisionale, rispetto agli altri soci.

Articolo 2

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività degli organi,
- gratuità delle cariche associative,
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

FINALITÀ

Articolo 3

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è la promozione e il sostegno di iniziative a favore

dell'infanzia nel nome di Andrea Bodo. Essa assume e promuove iniziative atte a perseguire la tutela e la valorizzazione dei diritti dei bambini senza distinzione di sesso, razza, colore della pelle, religione, lingua parlata, disabilità, ricchezza o povertà, nazionalità ed origine sociale, che sono svantaggiati per la loro condizione fisica e psichica, economica, sociale o familiare, e necessitano di aiuto ed assistenza particolari, nei settori dei diritti civili, dell'assistenza sociale, psicologica, pedagogica e socio-sanitaria, dell'istruzione e formazione, dello sport, dei beni d'interesse artistico e storico, della natura ed ambiente, della cultura e dell'arte ed ogni altro inerente allo sviluppo fisico e della personalità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà stipulare contratti e accordi in genere con altre associazioni e con terzi; sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità.

ATTIVITA'

Articolo 4

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali:

- promuovere la raccolta di contributi e fondi in genere per la propria attività, a mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti e qualsiasi altra iniziativa idonea ;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, ed eventi in genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private operanti nel campo della solidarietà sociale,
- diffondere con ogni mezzo di informazione le iniziative da essa promosse, anche in collaborazione con altri soggetti ed Enti,
- partecipare o sovvenzionare progetti ed iniziative di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi,
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi,

- realizzare e/o sostenere progetti specifici, quali la costruzione ed il finanziamento di scuole e di strutture che accolgono bambini malati o disagiati,
- svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti e nel rispetto della norme regolatrici della propria attività.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto, intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e si assumono gli impegni previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi sociali. Oltre ai soci fondatori, i nuovi associati possono proporsi quali soci sostenitori o soci ordinari differenziati per la maggior quota associativa attribuita ai primi dal Consiglio Direttivo e liberamente scelta di anno in anno da ciascuno. Tutti i soci peraltro hanno gli stessi diritti e compongono assemblee unitarie.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione, che la sottopone al consiglio direttivo per la valutazione e la decisione motivata di accoglimento o rigetto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse ed alle assemblee convocate per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e per eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che hanno versato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 6. Non sono ammesse adesioni contemplanti limitazioni di diritti o doveri, nonché a termine.

Articolo 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- dimissioni, decorsi almeno tre anni dall'adesione o per gravi impedimenti;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali,
 - mancato pagamento della quota sociale, decorsi mesi tre dal sollecito;
 - per danni morali e materiali arrecati all'associazione,
 - in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria, da presentare al Presidente, il quale entro sessanta giorni convoca l'assemblea, per la decisione definitiva.

Articolo 8

La quota associativa ed ogni altro contributo non sono rimborsabili, né trasmissibili.

Articolo 9

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Sono organi sociali dell'associazione:

- L'assemblea generale degli iscritti,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente ed il Vice Presidente,
- Il Tesoriere,
- Il Segretario.

Articolo 11

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

Inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di un quinto dei soci, convoca altre assemblee straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche a mani, per posta elettronica o fax, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire ad ogni socio almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Articolo 12

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee. Esse eleggono, tra i soci non appartenenti al Consiglio Direttivo, il Presidente il quale nomina un segretario, con il compito di redigere il verbale, accertare la validità delle deleghe, la regolarità della convocazione e della costituzione. Sottoscrive poi, col segretario, il verbale delle operazioni, che sarà trascritto nell'apposito registro conservato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in quanto in regola col tesseramento, e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti. In seconda

convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno di 1/8 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/8 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo per l'elezione del Consiglio Direttivo, per le decisioni riguardanti specifiche persone, o su richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto i componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria

- determina le quote annue di contributo minimo obbligatorio dei soci, fondatori, sostenitori ed ordinari;
- elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni, o qualora sia dimissionario, o i suoi membri siano ridotti a meno della metà ,
- approva i rendiconti, i preventivi, i consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo,
- approva le linee direttive dell'attività da svolgere nell'anno successivo,
- determina la somma massima di cui il Presidente può disporre senza preventive autorizzazioni dell'Assemblea stessa o del Consiglio Direttivo,, per spese urgenti e necessarie.

Articolo 15

L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, o di un decimo dei soci, iscritte nell'ordine del giorno e riguardanti:

- le modifiche dello Statuto,
- l'approvazione, la modifica e la revoca di regolamenti interni,
- lo scioglimento dell'Associazione,
- altri argomenti ed iniziative di particolare importanza ed impegno.

Essa decide altresì, in via definitiva, sui ricorsi dei soci contro la loro espulsione dalla Associazione.

Articolo 16

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il registro dei verbali dei lavori di assemblea, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri, eletti dall'assemblea ordinaria tra tutti i soci, e si riunisce di norma una volta al mese, con calendario approvato all'inizio dell'anno, al quale sono ammesse deroghe. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può venire rieletto. Nella sua prima riunione elegge i suoi organi interni tra i suoi membri.

Articolo 18

Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del consiglio direttivo:

- eleggere a maggioranza assoluta nel primo scrutinio e semplice nei successivi, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- eseguire le delibere dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea,
- predisporre il rendiconto annuale,

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- deliberare circa l'ammissione dei soci,
- deliberare l'espulsione dei soci per i motivi previsti nello statuto ed assumere i provvedimenti disciplinari del richiamo e dell'ammonimento;
- autorizzare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali,
- curare la gestione di tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare i termini dell'assicurazione da stipulare con primaria Compagnia, per ogni rischio derivante, anche in via indiretta ed fortuita, dall'attività dell'Associazione.

Articolo 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

In caso di impedimento o assenza giustificata è sostituito dal Vice Presidente. Egli rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa, ha l'attribuzione di:

- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo,
- sottoscrivere contratti ed atti in genere con l'efficacia esterna, autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- decidere spese, in nome e per conto dell'Associazione, non autorizzate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo stabilito ogni anno dall'assemblea ordinaria e per motivi di urgenza;
- vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo e coordinare l'attività dei suoi componenti, con facoltà di delega,
- fare verifiche periodiche della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili;
- verificare i rendiconti consuntivi e preventivi annuali prima della loro presentazione all'assemblea,
- redigere la relazione annuale sul rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Articolo 20

IL SEGRETARIO

Quale membro del Consiglio Direttivo, concorrere alle sue attività e deliberazioni, inoltre in particolare:

- redige i verbali del Consiglio Direttivo, che firma col Presidente. Provvede quindi a trascriverli su apposito registro;
- trascrive, su altro registro, i verbali delle Assemblee;
- collabora all'istruzione di pratiche di competenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

IL TESORIERE

Oltre a partecipare all'attività del Consiglio Direttivo, in particolare provvede:

- a controllare i movimenti di cassa;
- a tenere aggiornato il registro di cassa;
- a firmare, unitamente al Presidente gli assegni relativi ai pagamenti dell'Associazione;
- a redigere un rendiconto bimestrale di cassa, da presentare alle riunioni del successivo Consiglio Direttivo;
- a redigere una relazione annuale sull'andamento di cassa, nonché sulla consistenza patrimoniale dell'Associazione, da presentare al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci,
- contributi di terzi sostenitori,
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,

- contributi di organismi internazionali,
- donazioni o lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili, contanti, titoli, crediti e debiti.

Articolo 23

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente, entro il trenta di aprile, all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Articolo 24

Gli eventuali utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 25

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

RESPONSABILITA'

Articolo 26

Per tutte le obbligazioni dall'Associazione rispondono solidalmente i componenti del Consiglio Direttivo in carica al tempo in cui le spese sono sorte.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione dell'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico e analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.